

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2020, n. 22

**L.R. 17 dicembre 2018, n.57. Modalità attuative e di gestione del “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”.**

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Turismo, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) conduce la rilevazione sul “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” (codice IST-00139), ovvero i dati relativi ad arrivi, partenze, presenze nonché le camere occupate rispetto alle camere disponibili, suddivisi per Regioni italiane e Stati stranieri;
- La rilevazione è compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico e quindi inserita nel Programma statistico nazionale attualmente in vigore approvato in ultimo con DPR 31 gennaio 2018 (Il Programma statistico nazionale è consultabile sul sito internet dell'Istat);
- L'indagine si rivolge a tutte le strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere secondo la classificazione operata dall'Istat) operanti sul territorio nazionale e viene svolta in attuazione del Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo;
- Ai fini dell'indagine, l'Istat – ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 – si avvale degli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province Autonome, in qualità di organi intermedi. Qualora necessario, gli Uffici di statistica possono avvalersi di altri uffici della stessa amministrazione, detentori e/o produttori di dati, e/o degli enti territoriali competenti in materia di turismo (ad esempio, dove richiesto da particolari assetti organizzativi e/o normativi, gli assessorati al turismo, le aziende di promozione turistica provinciale APT, gli enti provinciali per il turismo EPT o altri enti con analoghe funzioni). In questo caso – come previsto dall'art. 2 dell'Accordo n. 104/CSR del 6 luglio 2017 tra l'Istat e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività statistiche, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – gli Uffici di statistica impartiscono direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e dispongono di opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. Tali uffici rimangono in ogni caso l'unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di pertinenza delle rispettive Regioni e sono responsabili dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati;
- L'eventuale partecipazione di enti sub-regionali (provinciali e/o sub-provinciali) alla raccolta dei dati dipende dall'assetto organizzativo dell'indagine a livello territoriale, definito in conformità alle specifiche normative regionali.
- Agli organi intermedi di rilevazione sono demandati i seguenti compiti:
  - a) individuare le modalità organizzative più efficienti per la raccolta dei dati presso le strutture ricettive sul territorio di competenza;
  - b) trasmettere a tutte le strutture ricettive - avvalendosi eventualmente degli uffici della stessa amministrazioni e/o degli enti territoriali competenti in materia di turismo - l'informativa dell'indagine, specificandone, ai rispondenti, le finalità e le modalità operative per la fornitura dei dati richiesti;
  - c) coordinare le modalità di raccolta delle informazioni e le attività degli uffici della stessa amministrazioni e/o degli enti territoriali eventualmente coinvolti;
  - d) monitorare l'andamento della rilevazione, vigilare sul rispetto dei tempi di trasmissione dei dati da parte degli eventuali uffici e/o enti territoriali coinvolti e assicurare il buon andamento della rilevazione nel territorio di competenza;

- e) trasmettere all'Istat, entro le scadenze previste, i dati rilevati secondo il formato stabilito.
- La Regione Puglia, quindi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, a mente del quale “È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale” è tenuta a raccogliere le rilevazioni del movimento dei clienti nelle strutture ricettive presenti nel proprio territorio.
  - Sono sottoposti al medesimo obbligo (di fornire i dati), e non potrebbe essere diversamente, i soggetti privati per le rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale.
  - Lo scopo principale della rilevazione statistica è raccogliere informazioni, per ciascun mese dell'anno e per ciascun comune, sugli arrivi e sulle presenze nelle strutture ricettive dei clienti residenti e non residenti in Italia, distinguendo i primi in base alla regione italiana di residenza e i secondi in base al Paese estero di residenza. Costituiscono unità di rilevazione gli esercizi ricettivi, classificati per categoria e tipo di struttura (allegato 1 alla circolare Istat protocollo n. 0545168/19 del 11.03.2019) in conformità alla normativa nazionale e alle diverse normative regionali.

Premesso inoltre che:

- La Legge Regionale n. 1 del 2002, così come modificata dalla Legge Regionale n. 18 del 2010 ha ridisegnato l'organizzazione turistica della Regione Puglia, ridefinito il ruolo e le competenze degli operatori turistici regionali e disciplinato lo sviluppo delle politiche di promozione turistica regionale.
- In particolare, il combinato normativo regionale stabilisce che:
  - a) la Regione “provvede alla organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322” (art. 2, comma 1, lettera c della L.R. 1/2002);
  - b) Pugliapromozione, l'Agenzia Regionale del Turismo “è lo strumento operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell'immagine unitaria della Puglia” ed “esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone l'articolazione organizzativa e l'efficacia operativa nelle sei province (art. 7 della L.R. 1/2002, come modificato dalla L.R. 18/2010) nonché “raccolge ed elabora, secondo le direttive impartite dalla Regione, dati statistici concernenti la domanda e l'offerta turistica del territorio regionale, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale” (art. 3, comma 1 del Regolamento regionale n. 9 del 2011).
- Al fine di supportare le descritte attività con adeguate tecnologie dedicate sia alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici che al controllo e al monitoraggio del fenomeno turistico, la Regione si è dotata del Sistema Informativo Regionale – Turistico (SIR - TUR), caratterizzato tra l'altro da:
  1. Unico archivio dati di settore, a livello regionale;
  2. Applicativi informatici disponibili a diversi livelli istituzionali e agli operatori del settore:
    - a) Gestione dell'offerta ricettiva (Anagrafe Strutture Ricettive e Balneari);
    - b) Gestione rilevazione e analisi movimentazione turistica (SPOT – Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico);
    - c) Gestione delle attività di promo commercializzazione turistica (DMS Destination Management System);
    - d) Portale Turistico Regionale – viaggiareinpuglia.it.
- L'unicità dell'archivio dati permette la completa informatizzazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione Regionale (Regione Puglia e Agenzia Pugliapromozione) e gli operatori privati, ed in particolare, per quanto occupa in questa sede ed in ottemperanza alla L.r. 49/2017, la gestione:
  - a) delle comunicazioni relative ai prezzi e servizi delle strutture (CPS);
  - b) dei dati di movimentazione statistica (SPOT).
- Il sistema S.P.O.T. ha, quindi, lo scopo di acquisire e gestire i dati inerenti la movimentazione turistica. Le funzioni abilitate consentono di:
  - a) gestire l'acquisizione e la verifica dei dati di movimentazione;

- b) generare report statistici, anche su serie storiche, per le diverse aggregazioni territoriali, a partire dall'entità territoriale comunale;
  - c) generare i file mensili conformi alle specifiche definite dall'Istituto Nazionale di Statistica.
- I dati statistici, oltre ad essere obbligatori per legge, sono informazioni fondamentali per pianificare le strategie territoriali per il turismo e per programmare la destinazione delle risorse e le attività di marketing. Tali attività richiedono però un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello attualmente richiesto per l'assolvimento degli obblighi di raccolta statistica per tali motivi la Regione, attraverso il sistema SPOT, ha ridefinito il modulo di rilevazione statistica, includendo ulteriori dati oltre a quelli richiesti dai modelli ISTAT, nel rispetto del segreto statistico e delle norme sulla protezione dei dati personali.
- Nel riferito contesto, la Legge Regionale n. 49/2017 "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive od uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 4 dicembre 2017, ha disciplinato la materia della rilevazione dei dati sui flussi turistici. In particolare, prevede che:
  - a) la rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici riguarda tutte le strutture turistiche ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione;
  - b) i titolari delle predette strutture ricettive, senza esclusione alcuna, sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, come nel passato, mediante l'apposito applicativo informatico denominato SPOT (Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico);
  - c) la rilevazione dei dati sul movimento turistico avviene giornalmente e la trasmissione deve avvenire, inderogabilmente, entro il giorno 10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente;
  - d) le funzioni di verifica della avvenuta trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite il Sistema Puglia per l'osservatorio turistico sono esercitate dall'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione;
  - e) l'Agenzia Pugliapromozione provvede, nei termini indicati, all'estrazione dal sistema dell'elenco delle strutture inadempienti e successivamente a comunicarne gli esiti a ciascun Comune, in ragione della relativa competenza territoriale;
  - f) le competenze in materia di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative correlate agli obblighi di comunicazione sanciti dalla Lr. 49/2017, inerenti la trasmissione dei dati sui flussi turistici, sono attribuite ai Comuni (Polizia locale), che incamerano i proventi delle sanzioni irrogate
  - g) il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista nei confronti delle strutture inadempienti è disciplinato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
- Sintetizzando le premesse:
  - a) la Regione Puglia è obbligata a fornire i dati richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
  - b) il Programma statistico nazionale comprende la rilevazione sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" (codice IST-00139), ovvero i dati relativi al c.d. movimento turistico regionale;
  - c) Pugliapromozione provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;
  - d) la disciplina della rilevazione dei dati sul movimento statistico a livello regionale è stabilita dalla l.r. 49/2017;
  - e) i titolari delle strutture ricettive (Unità di rilevazione) sono obbligati a trasmettere i dati richiesti;
  - f) l'invio dei dati deve essere effettuato attraverso l'applicativo SPOT.

La disciplina dei dati sul movimento statistico è pertanto regolamentata ad entrambi i livelli normativi, statale e regionale, rispettivamente dal Dlgs 322/89 ai fini delle rilevazioni statistiche e dalla legge regionale 49/2017 per quelli della materiale raccolta dei dati e delle modalità di trasmissione ai fini dell'acquisizione.

In altre parole, per la rilevazione statistica in oggetto, è lo Stato che determina finalità, obiettivi e contenuti del Programma statistico nazionale, la cui realizzazione è affidata all'Istat, con poteri di indirizzo e coordinamento tecnico, che, per tale scopo, si avvale della collaborazione degli Uffici di statistica della Regione.

Ne discende che sono le norme statali e le disposizioni attuative dell'ISTAT a definire:

- il Campo di osservazione: raccogliere informazioni, per ciascun mese dell'anno e per ciascun comune, sugli arrivi e sulle presenze nelle strutture ricettive dei clienti residenti e non residenti in Italia, distinguendo i primi in base alla regione italiana di residenza e i secondi in base al Paese estero di residenza.
- Le Unità di rilevazione: gli "esercizi ricettivi", classificati per categoria e tipo di struttura in conformità alla normativa nazionale e alle diverse normative regionali.

Avuto riguardo a queste ultime, l'allegato 1 della circolare ISTAT prot. n. 0545168/19 dell'11.03.2019 classifica gli esercizi ricettivi in "esercizi alberghieri" ed "esercizi extralberghieri" a loro volta divisi in "esercizi complementari" e "alloggi privati in affitto" e questi ultimi in "Bed and breakfast " e "Altri alloggi privati" e in questi tutte le altre tipologie di alloggio privato in affitto, diverse dai Bed and Breakfast che, anche se non espressamente disciplinate dalle normative riguardanti gli esercizi ricettivi collettivi, sono contemplate dalle varie leggi regionali, ad esempio: camere in affitto in alloggi familiari in cui la sistemazione prevede la presenza del turista insieme alla famiglia che abitualmente occupa l'abitazione; appartamenti, ville, case, chalet e altri alloggi affittati interamente, come alloggio turistico e su base temporanea, da parte di famiglie ad altre famiglie o ad agenzie professionali.

In tale categoria (Altri alloggi privati) rientrano le locazioni turistiche intendendo per esse "gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998" che trovano disciplina nella L.r. 57/2018. Discendendone l'obbligo anche per queste tipologie di strutture della trasmissione dei dati relativi alla movimentazione turistica analogamente a quanto già avviene per le altre.

Considerato che:

- Lo sviluppo economico nella nostra regione è indubbiamente e inscindibilmente connesso allo sviluppo del settore turistico, sia per il suo intrinseco valore economico, sia per la sua capacità di generare crescita in altri settori dell'economia regionale, agroalimentare, artigianato, cultura, intrattenimento e commercio.
- Le rilevazioni statistiche effettuate (riferite all'anno 2018), esposte per dare cognizione della dimensione quantitativa del settore, quantificano in più di quattro milioni gli arrivi di turisti in Puglia (+4% rispetto al 2017), di cui un milione dall'estero, e in più di 15 milioni le presenze complessive per un impatto economico complessivo stimato in 6,5 miliardi di euro (8,9 miliardi considerando l'indotto).
- I dati riportati, tuttavia, non rappresentano i numeri reali del fenomeno turistico. E' noto infatti che esistono delle quote significative di flussi che sfuggono (il c.d. Turismo che non appare) e che quindi non vengono censiti nelle rilevazioni ufficiali.
- Al fine di quantificare tali flussi la Regione Puglia ha commissionato, nel tempo, degli appositi studi che utilizzando un modello fondato sull'analisi dei dati della raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei big data, delle celle telefoniche e di internet, integrati con altre fonti quali l'Indagine campionaria sui

movimenti alle frontiere e l'Indagine campionaria sui viaggi e le vacanze degli italiani, ha permesso di stimare i "Numeri del turismo che non appare". In base ai dati rilevati nel 2015 il moltiplicatore turistico per l'intera Puglia è stato di 5,26 e nel 2016 di 5,15. Ciò significa che per passare dalle presenze censite dall'Istat a quelle stimate considerando anche il movimento dei parenti e amici e delle abitazioni in proprietà e in affitto, nonché il sommerso turistico, si stima che le prime, nell'anno 2016, debbano essere moltiplicate per 5,16; in altre parole ogni presenza Istat ve ne sono altre 4,6 che non sono rilevate e non appaiono, a fronte di un moltiplicatore nazionale che è di circa 2,9.

- Sussiste quindi, e nei fatti, un notevole divario tra presenze turistiche rilevate e presenze turistiche stimate, indice della presenza di una significativa quota di "non apparente" non esclusivamente dovuto a fenomeni di "sommerso" o all'esercizio di attività ricettiva abusiva ma che indubbiamente crea squilibri nella libera concorrenza e tensione tra gli operatori professionali del settore turistico.
- Peraltro appare anche evidente che l'offerta ricettiva nel settore del turismo si è evoluta in nuovi modelli di ospitalità favoriti dalla c.d. sharing economy come ad esempio Airbnb, azienda americana, che attraverso un sito internet mette in contatto chi ha una proprietà, di qualsiasi tipo, e decide di metterla in affitto e chi è in cerca di un alloggio, in particolare per finalità turistiche.
- Tali modelli di ospitalità non tradizionale comprendono sia soluzioni ricettive offerte in assenza di un contesto normato di regole e controllo, sia pratiche di mercato parzialmente regolate e di importanza crescente.
- Tra queste ultime, oltre ai B&B e alle case vacanze, hanno assunto dimensioni sempre più significative gli alloggi e/o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche da parte di soggetti non esercenti attività d'impresa.
- Da qui la rilevata necessità sia a fini conoscitivi che per valorizzarne le peculiarità ed evitare fenomeni di abusivismo e sleale concorrenza, di definirne in maniera più puntuale i contorni di questa tipologia ricettiva e di facilitarne l'operatività in un contesto di massima trasparenza.
- Innegabile è infatti che l'evoluzione delle forme di hospitality, di cui attualmente non si ha conoscenza quantitativa e qualitativa, impattano sulle dinamiche del mercato turistico e delle attività collegate. In altre parole gli attori del sistema non sono più solo gli operatori tradizionali (Intendendo per essi quelli che svolgono attività turistico ricettive normate dalla legislazione regionale e statale) ma anche i "nuovi" che riescono ad organizzare e creare nuovi mercati mettendo a sistema e facendo (nella sostanza) attività di impresa con le iniziative di ospitalità offerte in locazione per fini turistici.
- Questo fenomeno inoltre inizia a modificare il sistema di regole esistenti per operatori e investitori e ne evidenzia le lacune di disciplina normativa soprattutto sul piano fiscale.
- Anche lo studio del mercato immobiliare italiano e delle tendenze di investimento di privati e famiglie, conferma come negli ultimi anni vi sia stato un incremento di investimenti per acquisto di immobili con finalità diverse dall'uso abitativo. Una di queste finalità è proprio l'offerta di ospitalità alternativa e ci si chiede dunque se possa essere ancora considerata un'attività economica a tutti gli effetti o una pura forma di integrazione del reddito dato che quello che sembra emergere è che l'offerta di forme di ospitalità alternativa si configura spesso come parte di un progetto di investimento immobiliare e come una nuova forma di attività economica a tutti gli effetti e non come una forma di semplice e pura integrazione di redditi familiari.
- Fatto sta che l'affermazione di tali nuove forme di offerta nell'ambito della sharing economy può dar luogo a situazioni di unfair competition (concorrenza sleale) nella misura in cui chi già opera sul mercato (ovvero, nel caso specifico, la ricettività tradizionale, alberghiera ed extralberghiera) deve sottostare a tutta una serie di vincoli e regole cui i new comer non sembrano soggetti in materia, ad esempio, di sanità, sicurezza, fiscalità.
- Per tutte le ragioni esposte è quanto mai necessario, pertanto, che la Regione abbia un quadro, quanto più attendibile, di conoscenza dell'offerta turistica regionale quale presupposto necessario al fine di delineare un piano organico di sviluppo turistico sostenibile ed equilibrato e di garantire agli operatori del comparto un quadro normativo di riferimento adeguato alle innovazioni intervenute nel settore, soprattutto in termini di offerta ricettiva che consenta anche di creare le condizioni e i presupposti

per una più puntuale attività di vigilanza, controllo e contenimento del fenomeno del sommerso individuando nuovi strumenti di verifica cui anche la stessa Regione e tra i soggetti ad essa preposti.

Sulla scorta delle premesse e considerazioni effettuate la regione Puglia con Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57 "Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)", pubblicata sul BURP n. 161 supplemento del 20/12/2018, ha inserito, integrandola, nella L.r. 49/2017 il Capo II Bis "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" che attribuisce il "Codice Identificativo di Struttura" (CIS).

Per effetto della predetta disposizione i soggetti destinatari della norma sono le **strutture turistiche ricettive non alberghiere**, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) che dovranno acquisire, secondo le modalità stabilite, un apposito Codice identificativo di struttura (CIS), di ogni singola unità ricettiva.

Ne discende l'obbligo, per le predette strutture, di acquisire il CIS che, ai fini di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, dovrà essere riportato nelle offerte commerciali e nella pubblicità con qualsiasi mezzo realizzate (scritti, stampati, supporti digitali, siti internet, ecc.).

Per rendere operative tali finalità, l'Art. 10 ter, comma 2, della citata L.r. n. 57/2018 prevede, che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale disciplini le modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

Si ritiene di premettere che con deliberazione n. 573/2014, al fine della completa informatizzazione del rapporto con il sistema turistico pugliese e degli adempimenti formali a carico dei gestori di strutture ricettive, la Giunta Regionale ha adottato il documento di coordinamento delle disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico (SIR- TUR).

Considerato inoltre che:

- al fine di consentire la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e l'attribuzione del Codice Identificativo di Struttura (CIS), è stato realizzato un applicativo informatico che consente l'attribuzione del CIS a tutti i soggetti destinatari, individuati dalla L.R. n. 57/2018, Art. 10 bis, che andranno a popolare il "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" aperto alla consultazione per i soggetti autorizzati;
- a tali fini è stata condotta un'analisi tecnica preliminare tra le strutture regionali a vario titolo coinvolte (Sezione Turismo, Agenzia regionale Pugliapromozione e InnovaPuglia) al fine di valutare, dati obiettivi e finalità, sotto i vari profili le necessità gestionali ed attuative connesse alla attivazione ed alla gestione concreta del Registro regionale sulla base dei seguenti dati quantitativi:
  - a) platea dei soggetti interessati oltre 40.000 secondo le stime fornite da Federalberghi sulla base di un'indagine condotta a livello regionale;
  - b) soggetti attualmente registrati ed attivi su SPOT 7.857 (Strutture turistico ricettive registrate nel DMS e tenute a trasmettere i dati sui flussi turistici).
- all'esito delle predette valutazioni sono state individuate le seguenti necessità:
  - a) i soggetti tenuti ad acquisire il CIS (gestori dell'offerta locativa) non essendo, in massima parte, operatori professionali (Imprese) non sono allo stato tracciabili in quanto non titolari di partita IVA e non tenuti ad iscriversi al Registro imprese tenuto dalla CCIAA, discendendone la necessità, al fine di divulgare la conoscenza degli obblighi introdotti dal legislatore regionale, di effettuare una apposita campagna di comunicazione mediante l'utilizzo di opportuni

strumenti di informazione. A tali fini Pugliapromozione ha prodotto un ipotesi di piano di comunicazione, agli atti d'Ufficio, e InnovaPuglia un piano di interventi necessari per l'applicazione del CIS, agli atti d'Ufficio;

- b) i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati su SPOT sono destinati ad aumentare considerevolmente rendendosi necessario un potenziamento dei servizi connessi è già attivati da Pugliapromozione;
- c) le predette attività riverberano tutte sulla struttura regionale preposta (Servizio Turismo e Sezione Turismo) che necessitano di una implementazione di risorse umane da destinare continuativamente e specificatamente alla gestione delle attività incrementalmente.

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, Avv. Loredana Capone, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. K) dell'art. 4 della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale di:

1. approvare il documento "Integrazioni alle Disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico SIRTUR - Modalità attuative di tenuta e gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" (Allegato n. 1), quale parte integrante al presente provvedimento al fine di dare attuazione alle procedure amministrative consequenziali all'istituzione ed alla gestione del "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere";
2. stabilire che l'obbligo di indicare e di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato decorre dal 1° giugno 2020;
3. prendere atto della necessità di implementare le risorse umane della struttura regionale preposta da destinare continuativamente e specificatamente alla gestione delle attività incrementalmente;
4. demandare al Dirigente regionale della Sezione Turismo:
  - a) l'adozione della modulistica da utilizzare per l'attivazione e la gestione del predetto Registro;
  - b) la definizione dei contenuti e del formato materiale del medesimo Registro;
  - c) di provvedere all'eventuale attività di adeguamento e modifica delle previste procedure attuative e di gestione del Registro ove intervengano innovazioni legislative, ovvero contesti operativi che individuino ottimizzazioni delle modalità operative e procedurali indicate nelle disposizioni riportate nell'allegato 1;
  - d) di sovrintendere alla tenuta del Registro e di impartire le opportune direttive al soggetto gestore;
  - e) di provvedere all'adozione di ogni atto consequenziale.
5. individuare quale soggetto preposto alla gestione e alla tenuta materiale del Registro l'Agenzia

regionale del Turismo Pugliapromozione che dovrà provvedere all'espletamento di tutte le attività connesse, ivi compresi il trattamento e l'elaborazione dei dati;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Turismo

**Salvatore Patrizio Giannone**

Il Direttore del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio

**Aldo Patruno**

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali

**Loredana Capone**

#### **LA GIUNTA REGIONALE**

- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni rese al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge

#### **DELIBERA**

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:

1. di approvare il documento "Integrazioni alle Disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo Regionale Turistico SIR-TUR - Modalità attuative di tenuta e gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" (Allegato n. 1), quale parte integrante al presente provvedimento al fine di dare attuazione alle procedure amministrative consequenziali all'istituzione ed alla gestione del "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere";
2. di stabilire che l'obbligo di indicare e di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato decorre dal 1° giugno 2020;
3. di rimettere al Direttore di Dipartimento, trattandosi di questione di sua competenza, la valutazione sulla necessità di implementare le risorse umane della struttura e la conseguente adozione delle misure organizzative idonee a farvi fronte, in raccordo con la Sezione Personale e Org.;
4. di demandare al Dirigente regionale della Sezione Turismo:
  - a) l'adozione della modulistica da utilizzare per l'attivazione e la gestione del predetto Registro;
  - b) la definizione dei contenuti e del formato materiale del medesimo Registro;
  - c) di provvedere all'eventuale attività di adeguamento e modifica delle previste procedure attuative e di gestione del Registro ove intervengano innovazioni legislative, ovvero contesti operativi che individuino ottimizzazioni delle modalità operative e procedurali indicate nelle disposizioni riportate nell'allegato 1;
  - d) di sovrintendere alla tenuta del Registro e di impartire le opportune direttive al soggetto gestore;
  - e) di provvedere all'adozione di ogni atto consequenziale.
5. individuare quale soggetto preposto alla gestione e alla tenuta materiale del Registro l'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione che dovrà provvedere all'espletamento di tutte le attività connesse, ivi compresi il trattamento e l'elaborazione dei dati;



6. di notificare il presente provvedimento all'Ufficio Regionale di Statistica, all'Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

**ALLEGATO N. 1****INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI OPERATIVE E DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE  
TURISTICO SIR-TUR****MODALITÀ ATTUATIVE DI TENUTA E GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE  
DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE****PREMESSA**

La Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57, integrando la Legge Regionale n. 49/2017, ha istituito il “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere” che attribuisce il Codice Identificativo di Struttura (CIS) al fine della conoscenza e della mappatura dell’offerta turistica regionale quale presupposti per una utile ed efficace attività di programmazione e sviluppo del settore.

Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture **non alberghiere**, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva.

La norma cui è fatto riferimento stabilisce inoltre che “I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di all’art. 11, comma 1, della presente legge, pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati”.

I soggetti destinatari della norma (Capo II bis, articolo 10 Bis) sono “tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

A tali fini per “locazioni turistiche” si intendono “gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 9 dicembre 1998, n. 431” e sono, per tale ragione, definite quali “strutture ricettive non alberghiere”.

Sono pertanto escluse dal novero dei soggetti destinatari le strutture turistiche ricettive alberghiere (Il cui elenco è contenuto nell’art. 3 della l.r. 11/1999 e quelle disciplinate dalla l.r. 17/2011) e le attività turistico ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione (art. 48, comma 1, lettera a) e b) della l.r. 11/1999).

L’Art. 10 ter, comma 2, della predetta legge regionale n. 57/2018 prevede che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale disciplini le “modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”.

Il presente documento regionale di indirizzo attuativo e gestionale costituisce anche il manuale operativo-informativo con il quale la Giunta regionale intende fornire agli operatori e agli enti locali interessati, le modalità per l’espletamento delle attività relative al “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere” e all’attribuzione del “Codice identificativo di struttura” (CIS).

a) *Le normative e i provvedimenti regionali disciplinanti il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.*

Il Registro risulta disciplinato nell’ordinamento regionale dai seguenti atti:

- Legge Regionale n. 57/2018 “Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)” che, integrando la Legge Regionale n. 49/2017, ha istituito il “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere” che attribuisce il Codice Identificativo di Struttura (CIS).

b) *Il Digital Management System (DMS) della Regione Puglia*

A

La Regione Puglia, nell'ambito dell'innovazione, sostenibilità e promozione delle tematiche turistico-culturali, si sta dotando di un "Ecosistema digitale, a livello regionale, del Turismo e della Cultura" finalizzato a contribuire a colmare il "digital divide" che coinvolge gli operatori del settore rispetto ai principali partner europei.

L'ecosistema nasce con l'obiettivo di superare l'approccio a "silos" storicamente adottato dalla Pubblica amministrazione e di favorire la realizzazione di un vero e proprio sistema informativo della Pubblica Amministrazione che vede le esigenze dei cittadini e delle imprese come punto di partenza per l'individuazione e la realizzazione di servizi digitali moderni e innovativi (servizi di front office).

Tale processo di evoluzione coinvolge anche il DMS della Regione Puglia, candidato a diventare l'unico punto di accesso a tutti i servizi dell'ecosistema: l'operatore accederà a tutti i servizi digitali turistico-culturali da un'unica porta d'ingresso, con un'unica utenza, tramite l'indirizzo web [www.dms.puglia.it](http://www.dms.puglia.it).

#### **IL REGISTRO REGIONALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE E IL CODICE IDENTIFICATIVO DI STRUTTURA (CIS)**

La L.R. 57/2018 ha istituito il "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" che attribuisce il Codice Identificativo di Struttura (CIS).

Il CIS è un codice alfanumerico che identifica univocamente la struttura all'interno del territorio regionale.

Il CIS viene attribuito automaticamente dai servizi digitali del DMS, secondo le modalità descritte successivamente, e resta associato alla struttura per tutta la durata dell'attività, salvo i casi di revoca descritti successivamente.

Il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere è un elenco, a formazione progressiva e aggiornato quotidianamente, contenente tutte le strutture ricettive non alberghiere tra cui sono compresi anche gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche.

Per ogni struttura, l'elenco riporta i dati della struttura oggetto di offerta locativa e il relativo CIS con la data di attribuzione.

Il Registro sarà reso disponibile, a tutti i soggetti autorizzati, all'interno del DMS, all'indirizzo [www.dms.puglia.it](http://www.dms.puglia.it).

L'art. 10 *quater* della L.R. 57/2018 obbliga tutti i soggetti destinatari (art. 10 *bis*) a riportare il CIS in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali utilizzati a scopo di pubblicità, promozione o commercializzazione dell'offerta ricettiva.

Per effetto dello stesso articolo, anche i soggetti che effettuano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti destinatari, devono pubblicare il CIS sugli strumenti utilizzati.

#### **I SOGGETTI COINVOLTI**

Di seguito i soggetti interessati dall'applicazione della L.R. 57/2018:

1. I gestori delle strutture ricettive extra-alberghiere, come definite agli artt. 14, 23, 39, 41, 43 della L.R. 11/1999, dalla L.R. 42/2013, dalla L.R. 27/2013;
2. Coloro che locano, in tutto o in parte, alloggi per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998;
3. i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di cui ai punti 1 e 2;
4. i Comuni territorialmente competenti;
5. la Sezione regionale competente in materia di Turismo che sovrintende, emana direttive e monitora l'attuazione della normativa regionale in materia;
6. Pugliapromozione che provvede materialmente alla tenuta del registro, alla gestione, alla manutenzione tecnica operativa e alla elaborazione dei dati.

#### **FUNZIONALITA' SPECIFICHE PER LE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE**



Sono definite strutture ricettive extra alberghiere, ai fini della L.r. 57/2018:

- i villaggi turistici, i campeggi, le mini-aree di sosta, gli ostelli della gioventù, le residenze turistiche o residence, la case e appartamenti per vacanza, le case per ferie, gli esercizi di affittacamere (artt. 14, 23, 39, 41 e 43 della L.R. 11/1999);
- le attività agrituristiche con ricettività (L.R. 42/2013);
- le attività ricettive di Bed and Breakfast, sia a conduzione familiare sia in forma imprenditoriale (L.R. 27/2013).

A decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento, il sistema provvede automaticamente ad attribuire alle strutture ricettive già registrate al DMS il Codice Identificativo di Struttura (CIS), che sostituisce eventuale altro codice attribuito in precedenza, e ad inserire ognuna di essa nel Registro Regionale delle Strutture Ricettive Non Alberghiere.

Tale CIS resterà associato alla struttura per tutta la durata dell'attività: verrà sostituito automaticamente da un nuovo codice solo in caso di cambio di tipologia e/o di sotto-tipologia e/o di classificazione e sarà revocato automaticamente in caso di cessazione dell'attività.

Il CIS sarà riportato, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sulla Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) in corso di validità, che dovrà essere opportunamente stampata dall'operatore turistico.

Il CIS sarà ricavabile anche attraverso la funzionalità "Ottieni CIS" disponibile nell'Area Riservata del DMS.

I titolari delle strutture ricettive extra alberghiere che iniziano l'attività successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, dovranno innanzitutto registrare l'attività all'interno del DMS. Quindi, a esito positivo delle istruttorie condotte dal Comune territorialmente competente e dall'ARET Pugliapromozione, dovranno compilare la Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS): in caso di valutazione positiva e quindi di Validazione della CPS, verrà anche attribuito il CIS e la struttura sarà inserita nel Registro.



**FUNZIONALITA' SPECIFICHE PER LE "LOCAZIONI TURISTICHE"**

I soggetti titolari dell'offerta locativa di cui alle locazioni turistiche definite dal comma 2 dell'art. 10 bis della L.R. 57/2018, sono tenuti, a partire dal 1° marzo 2020, ad effettuare la registrazione della struttura/strutture offerta in locazione all'interno del DMS.

Procedura di registrazione:

1. Per prima cosa, occorre accedere al DMS, all'indirizzo [www.dms.puglia.it](http://www.dms.puglia.it) Viene visualizzata una schermata simile alla seguente:



2. In coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale, la registrazione e l'accesso al DMS vengono effettuati attraverso il sistema SPID – livello 2 (persona/cittadino). E' sufficiente cliccare sulla voce ACCEDI O

REGISTRATI CON SPID, selezionare il proprio fornitore SPID (Identity Provider) tra quelli elencati e seguire la procedura di accesso specifica.



3. Terminata la fase di accesso SPID, si atterra nell'Area Riservata, dove sono presentati tutti i servizi digitali disponibili per l'utente in qualità di Cittadino.
4. All'interno dell'Area Riservata, occorre cliccare su "Aggiungi locazione turistica".
5. Viene visualizzata la sezione parzialmente precompilata dei dati anagrafici del titolare dell'offerta locativa. Occorre inserire i dati richiesti, indicando se si stanno inserendo i dati relativi ad una "persona fisica" o ad una "persona giuridica".
6. Cliccando su Prossimo passaggio occorre compilare i campi relativi all'immobile.
7. Infine, nel passaggio successivo, occorre aggiungere i dati relativi alla eventuale denominazione dell'attività, al numero di posti letto, camere e bagni, all'eventuale accessibilità per disabili e al periodo di locazione (annuale o stagionale).
8. Dopo aver cliccato su "Invia Registrazione", la locazione turistica risulterà registrata nel DMS.
9. Al termine, il sistema attribuirà il CIS, rilasciando attestazione di avvenuta registrazione, e l'attività sarà inserita nel Registro.

Il Gestore dell'Offerta locativa può recuperare il CIS attraverso la funzionalità "Ottieni CIS".

Periodicamente, il Gestore dell'Offerta locativa riceverà una mail con la richiesta di confermare l'esercizio dell'attività. In ogni caso, il CIS continuerà ad essere associato all'attività fino ad esplicita revoca da parte del Gestore, che può essere richiesta attraverso la funzionalità "Revoca CIS".

#### FUNZIONALITA' SPECIFICHE PER I COMUNI E LE FORZE DI POLIZIA

L'art. 10 *quinquies* della L.R. 57/2018 attribuisce ai Comuni territorialmente competenti le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative.

A tal fine, ogni Comune, previa registrazione, potrà accedere al DMS e consultare il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.

Analogamente, potranno accedere al DMS e consultare il registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, previa registrazione, le forze di Polizia che ne facciano richiesta.

#### VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative (art. 10 quinquies) sono esercitate dai **Comuni** territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo.

La Sezione regionale competente in materia di turismo sovrintende alle funzionalità del DMS e del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere anche attraverso il monitoraggio dell'attività svolta dai Comuni territorialmente competenti per contrastare forme illegali di ospitalità verificando il rispetto degli obblighi di cui al Capo II bis della l.r. 49/2017 e ss.mm.ii..

### SANZIONI E REGIME SANZIONATORIO

La legge, salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni normative, allo scopo di scoraggiare inadempimenti agli obblighi stabiliti, prevede delle sanzioni amministrative a carico dei soggetti inadempienti.

In dettaglio:

- Le strutture non alberghiere che non ottemperano correttamente ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 (Cinquecento) a euro 3.000,00 (Tremila) per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata;
- I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture non alberghiere, che contravvengono all'obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250,00 (Duecentocinquanta) a euro 1.500,00 (Millecinquecento) per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. Il CIS deve essere esplicitamente richiesto alla struttura non alberghiera, che deve obbligatoriamente fornirlo pena la mancata pubblicazione dell'offerta locativa, e deve essere fedelmente pubblicato senza alterazioni del contenuto.

Il procedimento volto all'applicazione delle sanzioni amministrative trova disciplina nella legge n. 689 del 1981, *Modifiche al sistema penale*, in particolare nel capo I (*Sanzioni amministrative*), sezione I (*Principi generali*) e II (*Applicazione*).

Per quanto riguarda i principi generali, si tratta delle disposizioni (artt. 1-12) relative al principio di legalità, alla responsabilità dell'illecito, al concorso di persone nell'illecito e alla reiterazione dello stesso, nonché ai limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie.

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative, ci si riferisce in particolare alle disposizioni contenute negli articoli 13 e successivi.

Il rinvio alla legge n. 689 del 1981 vale anche come parziale attuazione del principio generalmente contemplato dall'ordinamento statale in materia che stabilisce - a fronte dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria - la possibilità di definire il procedimento mediante il **pagamento** - anche **rateizzato** - di un **importo pari alla metà** della sanzione irrogata.

Si ricorda, infatti, che l'**articolo 16 della legge n. 689 del 1981** consente il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla somma minore tra:

- la **terza parte del massimo della sanzione prevista** per la violazione commessa;
- il **doppio del minimo della sanzione edittale** oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Quanto alla rateizzazione, l'**articolo 26** della legge n. 689 prevede che l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria possa disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in **rate mensili da tre a trenta**; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.





**ENTRATA IN VIGORE**

L'obbligo di indicare o di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato decorre dal 1° giugno 2020.

**ULTERIORI OBBLIGI NORMATIVI****a) Trasmissione dati sulla movimentazione turistica.**

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) conduce la rilevazione sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" (codice IST-00139), ovvero i dati relativi ad arrivi, partenze, presenze nonché le camere occupate rispetto alle camere disponibili, suddivisi per Regioni italiane e Stati stranieri;

La rilevazione è compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico e quindi inserita nel Programma statistico nazionale attualmente in vigore approvato in ultimo con DPR 31 gennaio 2018 (Il Programma statistico nazionale è consultabile sul sito internet dell'Istat);

L'indagine si rivolge a tutte le strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere secondo la classificazione operata dall'Istat) operanti sul territorio nazionale e viene svolta in attuazione del Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo.

Ai fini dell'indagine, l'Istat – ai sensi del d.lgs. n. 322 /1989 – si avvale degli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province Autonome, in qualità di organi intermedi.

La Regione Puglia, quindi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322, a mente del quale "È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale" è tenuta a raccogliere le rilevazioni del movimento dei clienti nelle strutture ricettive presenti nel proprio territorio.

Sono sottoposti al medesimo obbligo (di fornire i dati), e non potrebbe essere diversamente, i soggetti privati per le rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale.

Costituiscono unità di rilevazione gli esercizi ricettivi, classificati per categoria e tipo di struttura (allegato 1 alla circolare Istat protocollo n. 0545168/19 del 11.03.2019) in conformità alla normativa nazionale e alle diverse normative regionali.

I dati statistici, oltre ad essere obbligatori per legge, sono informazioni fondamentali per pianificare le strategie territoriali per il turismo e per programmare la destinazione delle risorse e le attività di marketing. Tali attività richiedono però un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello attualmente richiesto per l'assolvimento degli obblighi di raccolta statistica per tali motivi la Regione, attraverso il sistema SPOT, ha ridefinito il modulo di rilevazione statistica, includendo ulteriori dati oltre a quelli richiesti dai modelli ISTAT, nel rispetto del segreto statistico e delle norme sulla protezione dei dati personali.

Nel riferito contesto, la Legge Regionale n. 49/2017 "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive od uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 4 dicembre 2017, ha disciplinato la materia della rilevazione dei dati sui flussi turistici. In particolare, prevede che:

- a) la rilevazione dei dati sui flussi turistici a fini statistici riguarda tutte le strutture turistiche ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione;
- b) i titolari delle predette strutture ricettive, senza esclusione alcuna, sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, come nel passato, mediante l'apposito applicativo informatico denominato SPOT (Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico);
- c) la rilevazione dei dati sul movimento turistico avviene giornalmente e la trasmissione deve avvenire, inderogabilmente, entro il giorno 10 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni del mese precedente;



- d) le funzioni di verifica della avvenuta trasmissione dei dati da parte delle strutture ricettive tramite il Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico sono esercitate dall'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione;
- e) l'Agenzia Pugliapromozione provvede, nei termini indicati, all'estrazione dal sistema dell'elenco delle strutture inadempienti e successivamente a comunicarne gli esiti a ciascun Comune, in ragione della relativa competenza territoriale;
- f) le competenze in materia di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative correlate agli obblighi di comunicazione sanciti dalla Lr. 49/2017, inerenti la trasmissione dei dati sui flussi turistici, sono attribuite ai Comuni (Polizia locale), che incamerano i proventi delle sanzioni irrogate
- g) il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista nei confronti delle strutture inadempienti è disciplinato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Sintetizzando:

- a) la Regione Puglia è obbligata a fornire i dati richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
- b) il Programma statistico nazionale comprende la rilevazione sul "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" (codice IST-00139), ovvero i dati relativi al c.d. movimento turistico regionale;
- c) Pugliapromozione provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;
- d) la disciplina della rilevazione dei dati sul movimento statistico a livello regionale è stabilita dalla Lr. 49/2017;
- e) i titolari delle strutture ricettive (Unità di rilevazione) sono obbligati a trasmettere i dati richiesti;
- f) l'invio dei dati deve essere effettuato attraverso l'applicativo SPOT.



La disciplina dei dati sul movimento statistico è pertanto regolamentata ad entrambi i livelli normativi, statale e regionale, rispettivamente dal Dlgs 322/89 ai fini delle rilevazioni statistiche e dalla legge regionale 49/2017 per quelli della materiale raccolta dei dati e delle modalità di trasmissione ai fini dell'acquisizione.

In altre parole, per la rilevazione statistica in oggetto, è lo Stato che determina finalità, obiettivi e contenuti del Programma statistico nazionale, la cui realizzazione è affidata all'Istat, con poteri di indirizzo e coordinamento tecnico, che, per tale scopo, si avvale della collaborazione degli Uffici di statistica della Regione.

Ne discende che sono le norme statali e le disposizioni attuative dell'ISTAT a definire:

- il Campo di osservazione: raccogliere informazioni, per ciascun mese dell'anno e per ciascun comune, sugli arrivi e sulle presenze nelle strutture ricettive dei clienti residenti e non residenti in Italia, distinguendo i primi in base alla regione italiana di residenza e i secondi in base al Paese estero di residenza.
- Le Unità di rilevazione: gli "esercizi ricettivi", classificati per categoria e tipo di struttura in conformità alla normativa nazionale e alle diverse normative regionali.

Avuto riguardo a queste ultime, l'allegato 1 della circolare ISTAT prot. n. 0545168/19 dell'11.03.2019 classifica gli esercizi ricettivi in "esercizi alberghieri" ed "esercizi extralberghieri" a loro volta divisi in "esercizi complementari" e "alloggi privati in affitto" e questi ultimi in "Bed and breakfast" e "Altri alloggi privati" e in questi tutte le altre tipologie di alloggio privato in affitto, diverse dai Bed and Breakfast che, anche se non espressamente disciplinate dalle normative riguardanti gli esercizi ricettivi collettivi, sono contemplate dalle varie leggi regionali, ad esempio: camere in affitto in alloggi familiari in cui la sistemazione prevede la presenza del turista insieme alla famiglia che abitualmente occupa l'abitazione; appartamenti, ville, case, chalet e altri alloggi affittati interamente, come alloggio turistico e su base temporanea, da parte di famiglie ad altre famiglie o ad agenzie professionali.

In tale categoria (Altri alloggi privati) rientrano le locazioni turistiche intendendo per esse "gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998" che trovano disciplina nella Lr. 57/2018. Discendendone l'obbligo anche per queste tipologie di strutture della trasmissione dei dati relativi alla movimentazione turistica analogamente a quanto già avviene per le altre tipologie di strutture turistico ricettive.



**b) Obbligo di comunicazione delle persone alloggiate all'Autorità di Pubblica sicurezza.**

Come è noto, l'obbligo di registrazione e comunicazione al Questore delle generalità degli alloggiati, previsto dall' art. 109 del TULPS, si rivolge a una variegata platea che ricomprende non solo gli operatori economici "tradizionali" del settore alberghiero, ma anche gli altri soggetti che compongono l' articolato panorama delle attività turistico-ricettive di natura para ed extralberghiera, ivi comprese le strutture ricettive all'aperto.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha avuto modo di chiarire come il richiamato art. 109 si applichi non solo ai gestori professionali, cioè a coloro che agiscono nelle diverse forme di impresa conosciute dall'ordinamento (statale e regionale), ma anche a coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario.

In tal senso, gli orientamenti formulati con la circolare Mininterno del 29 luglio 2005, n. 557, con cui è stato evidenziato che il richiamato articolo riconduce sotto il proprio ambito di applicazione anche le "strutture di accoglienza non convenzionale", categoria "aperta", nella quale devono ricomprendersi anche gli esercizi di bed and breakfast, indipendentemente dal fatto che le prestazioni ivi erogate abbiano un carattere professionale o occasionale.

La successiva circolare Mininterno del 26 luglio 2015, n. 4023, ha altresì precisato che all'obbligo in parola soggiace anche la locazione per usi turistici o altri scopi di appartamenti (ammobiliati o meno) per periodi di tempo più o meno brevi. Ciò nella considerazione che tali rapporti di locazione riuniscono i due tratti essenziali delle attività ricettive e cioè: l'offerta al pubblico di una prestazione alloggiativa e la finalità di lucro, con la conseguenza che essi non sono, dal punto di vista della legislazione di pubblica sicurezza, diversi dai servizi resi dalle case e dagli appartamenti per vacanze, nonché dalle altre strutture non convenzionali considerate dal ripetuto art. 109.

L'art. 19-bis del D.L. n. 113/2018 viene, adesso, a confermare l'esattezza di questa lettura, stabilendo che l'art. 109 TULPS si interpreta nel senso che gli obblighi qui citati si applicano ai soggetti che cedono, in locazione o in sub-locazione, immobili con contratti della durata inferiore a trenta 30 giorni.

L'intervento normativo, atteso il tenore generale della sua formulazione, viene a ricomprendere sotto il proprio ambito di operatività tutte le cessioni di immobili o parti di essi, per periodi infra-mensili, che avvengono sulla base di rapporti locatizi, suscettibili di iscriversi nelle tipologie negoziali di cui agli artt. 1571 e 1594 c.c..

Continuano, invece, ad essere sottratti agli obblighi di cui all'art. 109 le cessioni della predetta durata che avvengono a titolo di liberalità o sulla base di rapporti di carattere gratuito.

Si ricorda, inoltre, che il D.M. 7 gennaio 2013 prevede che la trasmissione deve avvenire obbligatoriamente attraverso mezzi informatici o telematici previa abilitazione all'inserimento dei dati nel sistema informatico rilasciata dalla Questura territorialmente competente.

Si ricorda, inoltre, che la violazione degli obblighi di registrazione e comunicazione degli alloggiati è punita, a titolo di contravvenzione, con la sanzione prevista dall'art. 17 TULPS (Cass. Pen. 14 novembre 2008, n. 42565).

**c) Imposta di soggiorno.**

L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

In particolare "**I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali**" e ulteriormente "i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente

rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre **ulteriori modalità applicative del tributo**, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Nel contempo, l' articolo 4 del DL n° 50/2017 presume che per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il comma 5-ter del medesimo decreto prevede che: "Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale".

Conseguentemente i titolari dell'offerta locativa sono tenuti a riscuotere l'imposta di soggiorno e a riversarla al Comune secondo le modalità prescritte dalla regolamentazione comunale applicabile.



Il presente allegato è composto  
da n.....9..... fasciate

IL DIRIGENTE della SEZIONE TURISMO  
Dot. Patrizia GIANNONE